



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 131/16/CSP  
ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ PRIMARETE S.P.A.  
(SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE  
TELEREPORTER) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI  
CONTENUTE NELL'ART. 37, COMMA 1 DEL D.LGS. 177/05 E NELL'ART. 3,  
COMMI 1 E 2 DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP  
(CONTESTAZIONE N. 6 ANNO 2016 N° PROC. 6/2016)**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 13 luglio 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante “*Testo unico della radiotelevisione*” e, in particolare, gli artt. 37, comma 1 e 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012 recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS del 28 aprile 1999 recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome, di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la Convenzione tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Lombardia sottoscritta in data 16 dicembre 2009 per l’attuazione della delega di funzioni in tema di comunicazioni al predetto Comitato regionale per le comunicazioni;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 316/09/CONS, del 10 giugno 2009, che delega al Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia, tra le altre, la funzione di “*Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee-guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

#### **1. Fatto e Contestazione**

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia è stata contestata – cont. 6 ANNO 2016 N° PROC. 6/2016 in data 22 marzo 2016 e notificata in pari data alla società Primarete S.p.A. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Telereporter la violazione della disposizione contenuta nell’art. 37, comma 1 del d.lgs. 177/05 e nell’art. 3, commi 1 e 2 della delibera n. 538/01/CSP nel corso della trasmissione della programmazione televisiva nei giorni 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 agosto 2015; in particolare, sul predetto servizio di media audiovisivo, nel corso della

trasmissione del programma televisivo denominato “*Sexy bar*”, sono andate in onda comunicazioni commerciali audiovisive aventi ad oggetto la promozione del locale “*Divina club privé*” e l’evento “*Bergamo sex*”, “*senza alcun sistema di segnalazione di natura visiva o acustica del passaggio pubblicitario*”.

## **2. Deduzioni della società**

La predetta società non ha presentato scritti difensivi, né ha chiesto di essere ascoltata in ordine agli addebiti contestati.

## **3. Valutazioni dell’Autorità**

Il Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia, con deliberazione n. 21 del 16 maggio 2016, ha approvato “*la relazione istruttoria conclusiva predisposta dall’Ufficio*” in ordine alla prosecuzione del procedimento sanzionatorio in esame.

La proposta del predetto Comitato regionale per le comunicazioni risulta meritevole di accoglimento.

Ad esito dell’istruttoria svolta, pertanto, la società Primarete S.p.A. è incorsa nella violazione della disposizione contenuta nell’art. 37, comma 1 del d.lgs. 177/05 e nell’art. 3, commi 1 e 2 della delibera n. 538/01/CSP, in quanto le comunicazioni commerciali audiovisive trasmesse e sopra riportate non risultano chiaramente riconoscibili come tali e, quindi, distinte nettamente, mediante l’uso di mezzi ottici di evidente percezione ottici dal resto della programmazione televisiva andata in onda. In particolare, il mancato inserimento sullo schermo televisivo, in modo chiaramente leggibile, della dovuta scritta non ha comportato un’adeguata discontinuità tra la trasmissione delle comunicazioni commerciali audiovisive in esame e il programma televisivo suddetto, generando, così, nei telespettatori confusione in ordine alla distinzione tra il contenuto commerciale delle stesse e quello editoriale del programma televisivo “*Sexy bar*”.

CONSIDERATO che “*la pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l’uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali*”, ai sensi dell’art. 37, comma 1 del d.lgs. 177/05;

CONSIDERATO che “*la pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l’uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all’inizio e alla fine della pubblicità o della televendita*”, ai sensi dell’art. 3, comma 1 della delibera n. 538/01/CSP;

CONSIDERATO che “*le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta “pubblicità” o “televendita”, rispettivamente*

*nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita*”, ai sensi dell’art. 3, comma 2 della delibera n. 538/01/CSP;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell’art. 51, commi 2, lett. a) e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione pari a euro 1.033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all’articolo 11 della legge n. 689/1981:

**A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità lieve, in considerazione della rilevazione di isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate nel corso di più giornate di programmazione televisiva, tali da comportare non significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori.

**B. Opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione**

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso.

**C. Personalità dell’agente**

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

**D. Condizioni economiche dell’agente**

In considerazione della situazione economica della società Primarete S.p.A. che presenta condizioni economiche non positive con un bilancio al 2014 in perdita, si ritiene congruo determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata.

CONSIDERATO che, nel caso concreto, ricorre il c.d. concorso materiale di illeciti, in quanto la messa in onda, frazionata nel tempo, di distinte comunicazioni commerciali audiovisive deve essere trattata quale commissione di più illeciti posti in essere con una pluralità di condotte distinte, tale da comportare, sotto il profilo sanzionatorio, l’applicazione della disciplina del c.d. cumulo materiale;

RITENUTO, per l’effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate nella misura pari a euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00) corrispondente al minimo edittale della sanzione previsto per la singola violazione

moltiplicata per n. 7 (sette) giornate di programmazione televisiva secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

#### **ORDINA**

alla società Primarete S.p.A. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Telereporter -codice fiscale 02151660178- con sede legale in Cremona (CR) alla via Antiche Fornaci n. 44 di pagare la sanzione amministrativa pari a euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione contenuta nell'art. 37, comma 1 del d.lgs. 177/05 e nell'art. 3, commi 1 e 2 della delibera n. 538/01/CSP, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005.

#### **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 131/16/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 131/16/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 13 luglio 2016

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi

